

**Causa C-402/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 giugno 2022

**Giudice del rinvio:**

Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)

**Data della decisione di rinvio:**

15 giugno 2022

**Ricorrente:**

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

**Resistente:**

M.A.

**Oggetto del procedimento principale**

Impugnazione proposta dallo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza; in prosieguo: il «Segretario di Stato») avverso la sentenza del rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) in un procedimento vertente sul rigetto di un domanda di protezione internazionale in quanto lo straniero interessato è stato condannato con sentenza passata in giudicato, inter alia, per diversi casi di molestie sessuali e per tale motivo, secondo il Segretario di Stato, costituisce un pericolo per la comunità.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

A seguito delle domande di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo, Austria) nella causa C-663/21 e del Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) nella causa C-8/22, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione della nozione di reato di particolare gravità, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE. Il giudice del rinvio ripete inoltre le questioni del Consiglio di Stato belga nella causa C-8/22.

## Questioni pregiudiziali

### Questione 1a

Quando un reato sia di tale «particolare gravità», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE, che uno Stato membro può rifiutare lo status di rifugiato a una persona bisognosa di protezione internazionale.

### Questione 1b

Se i criteri applicabili per il «reato grave», di cui all'articolo 17, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE, come enunciati al punto 56 della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2018, Ahmed, ECLI:EU:C:2018:713, siano rilevanti al fine di valutare se si configuri un «reato di particolare gravità». In tal caso, se esistano anche criteri aggiuntivi che rendono un reato di «particolare» gravità.

### Questione 2

Se l'articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso prevede che il pericolo per la società sia dimostrato per il solo fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità, oppure nel senso che esso prevede che la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società.

### Questione 3

Nel caso in cui la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società, se l'articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso esige che lo Stato membro dimostri che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società. Se lo Stato membro debba dimostrare che tale pericolo è reale e attuale o se sia sufficiente la sussistenza di un pericolo potenziale. Se l'articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE, letto da solo o in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso consente la revoca dello status di rifugiato soltanto qualora tale revoca sia proporzionata e il pericolo costituito dal beneficiario di tale status sia sufficientemente grave da giustificare detta revoca.

### Questione 4

Nel caso in cui lo Stato membro non sia tenuto a dimostrare che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società

e che tale pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave da giustificare la revoca dello status di rifugiato, se l'articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso implica che il pericolo per la società è dimostrato, in linea di principio, dal fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, ma che quest'ultimo può dimostrare di non costituire o di non costituire più un simile pericolo.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta: considerando 2, 4, 23 e 24; articoli 2, 12, 14 e 17

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: articoli 5, 6, 8 e 9

### **Giurisprudenza della Corte di giustizia fatta valere**

Sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C-175/08, EU:C:2010:105

Sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713

Sentenza dell'11 aprile 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309

Sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, EU:C:2019:403

Sentenza del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia all'ordine pubblico), C-381/18, EU:C:2019:1072

### **Disposizioni di diritto internazionale fatte valere**

Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, come modificata dal Protocollo di New York (in prosieguo anche: la «Convenzione sui rifugiati»): articolo 33

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri): articolo 29

Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri): articolo 3.105c

Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare del 2000 sugli stranieri): paragrafo B1/4.4, paragrafo C2/7.10.1

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Lo straniero proviene dalla Libia. Il 5 luglio 2018 egli ha presentato una quarta domanda di protezione internazionale. Nella sua decisione del 12 giugno 2020 il Segretario di Stato (l'autorità dei Paesi Bassi preposta alle decisioni nell'ambito del diritto degli stranieri) ha respinto la domanda di protezione internazionale in quanto nel 2018 lo straniero, con sentenza passata in giudicato del gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d'appello di Arnhem-Leeuwarden), è stato condannato a una pena detentiva di 24 mesi per una triplice molestia sessuale commessa la stessa sera, per un tentativo di molestia e per il furto di un telefono cellulare di una delle sue vittime. Secondo il Segretario di Stato l'insieme di questi fatti configura un «reato di particolare gravità» e per tale motivo lo straniero costituisce un pericolo per la società. Il Segretario di Stato ha pertanto posto a fondamento del suo rifiuto di concedere allo straniero lo status di rifugiato l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con il paragrafo 5.
- 2 Con sentenza del 13 luglio 2020 il rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) ha accolto il ricorso dello straniero avverso la decisione del Segretario di Stato. Il rechtbank ha dichiarato che il Segretario di Stato non ha correttamente motivato che i reati commessi dallo straniero, la loro effettiva gravità e la natura e misura e della violenza sono di entità e gravità tali da giustificare il rifiuto dello status di rifugiato. Al riguardo il rechtbank ha rinviato alla sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713 (in prosieguo: la «sentenza Ahmed»). Inoltre il rechtbank ha dichiarato che, con riguardo alla questione di stabilire se lo straniero costituisca un pericolo per la società, il Segretario di Stato deve valutare se lo straniero configuri una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. Anche per questo motivo il Segretario di Stato a giudizio del rechtbank non ha correttamente motivato la decisione.
- 3 Il Segretario di Stato ha impugnato la sentenza in parola dinanzi al giudice del rinvio.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 4 Nel giudizio di appello il Segretario di Stato ha sostenuto che il rechtbank ha ingiustamente dichiarato che esso non avrebbe motivato correttamente il fatto che lo straniero è stato condannato definitivamente per un reato di particolare gravità. Nella sentenza del gerechtshof lo straniero è stato condannato a una pena detentiva complessiva di 24 mesi, tra l'altro per diversi reati di molestie sessuali.

Ciò soddisfa le condizioni per un «reato di particolare gravità», ai sensi della Circolare del 2000 sugli stranieri, paragrafo C2/7.10.1 (che definisce la politica del Segretario di Stato al riguardo), ossia una sentenza passata in giudicato con cui lo straniero è condannato per uno o più reati ad una o più pene detentive o misure privative della libertà per un totale di almeno dieci mesi.

- 5 Il Segretario di Stato ha spiegato che la durata della pena stabilita nella Circolare sugli stranieri vale come soglia minima e serve a garantire la certezza del diritto. Se detta durata è soddisfatta, sulla base di tutte le circostanze della fattispecie si valuta se il reato sia «di particolare gravità». In questo modo il Segretario di Stato definisce la nozione di «reato di particolare gravità», di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95. Inoltre il Segretario di Stato nella Circolare sugli stranieri ha definito la nozione di minaccia per la società nel senso che uno straniero che è stato condannato per un reato sessuale (come le molestie sessuali) può essere considerato in ogni caso un pericolo per la società. Il Segretario di Stato ha dunque agito conformemente ad una norma amministrativa resa pubblica.
- 6 A giudizio del Segretario di Stato, la particolare gravità dei reati commessi emerge dalla circostanza che lo straniero ha cercato di toccare gli organi genitali delle vittime e di palpeggiarle. In questo modo lo straniero ha violato in modo grave l'integrità fisica delle sue vittime. Secondo il Segretario di Stato, l'attenzione dedicata dai media alla questione dimostra che i delitti a sfondo sessuale come questi causano un senso di paura e insicurezza e sono devastanti per la comunità. Anche per questo motivo il giudice penale ha inflitto allo straniero una pena detentiva di 24 mesi, severa secondo i criteri dei Paesi Bassi. A giudizio del Segretario di Stato è in definitiva giustificato rifiutare allo straniero lo status di rifugiato.
- 7 Con riguardo alla nozione di pericolo per la comunità, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95, il Segretario di Stato ha affermato che il pericolo per la comunità si configura in linea di principio con la mera constatazione che lo straniero è stato condannato in via definitiva per un «reato di particolare gravità» e che spetta allo straniero provare che egli non costituisce un pericolo per la comunità. Inoltre il Segretario di Stato, rinviando alla sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l'ordine pubblico), C-381/18, EU:C:2019:1072, punto 54, ha affermato che il rechtbank ha applicato un erroneo criterio di controllo considerando che per definire la nozione di pericolo per la comunità deve valutare se lo straniero rappresenta un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
- 8 Lo straniero ha fatto valere che il Segretario di Stato ha erroneamente rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato. Secondo lo straniero, il Segretario di Stato ha ingiustamente omesso di applicare questa facoltà, che costituisce una limitazione dell'obbligo di riconoscere a uno straniero lo status di rifugiato, in modo restrittivo. Il Segretario di Stato avrebbe inoltre erroneamente utilizzato la misura della pena come presupposto per esaminare e per valutare se il reato sia di

particolare gravità. Secondo lo straniero il principio di proporzionalità del diritto dell'Unione esige che ogni fattispecie sia valutata nel merito, il che non avviene se si applica come base la durata della pena. Non è proporzionato rifiutargli lo status di rifugiato mentre egli ha dimostrato di avere un fondato timore di essere soggetto a persecuzione nel suo paese di provenienza.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 9 Il Raad van State si ricollega alle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause C-663/21 [Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo), Austria] e C-8/22 (Raad van State, Belgio), ma chiede inoltre indicazioni ulteriori.
- 10 Il Verwaltungsgerichtshof si è fondato sulla circostanza che nel procedimento principale era stato commesso un reato di particolare gravità e che pertanto erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95. Esso chiedeva, tra l'altro, come debba essere effettuata la ponderazione di interessi tra il diritto dello straniero di soggiornare nell'Unione europea e di non essere espulso, da un lato, e la tutela dell'ordine pubblico, dall'altro. La risposta alle sue questioni potrebbe essere rilevante per la presente causa, ma il Raad van State chiede inoltre l'interpretazione della nozione di reato di particolare gravità.
- 11 Il Raad van State belga ha presentato questioni sull'interpretazione della nozione di pericolo per la comunità e sul nesso tra tale nozione e la nozione di reato di particolare gravità, ma non ha chiesto l'interpretazione della nozione di reato di particolare gravità in sé stessa. Anche la risposta alle questioni del Raad van State belga è rilevante per il giudice del rinvio. Esso fa dunque proprie dette questioni (questioni da 2 a 4 nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale).
- 12 Il Raad van State constata che il testo dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 non contiene una definizione della nozione di reato di particolare gravità. Tale disposizione è formulata come una competenza facoltativa degli Stati membri, come si evince dai termini «hanno la facoltà». Da questo il giudice del rinvio desume che gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nell'esaminare se uno straniero costituisca un pericolo per la comunità per essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un «reato di particolare gravità». Dalla disposizione non si evince quanto sia ampio il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per specificare la portata dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95. Il Raad van State si interroga pertanto sulla questione di stabilire entro quali frontiere giuridiche gli Stati membri possano definire la nozione di reato di particolare gravità e sulla base di quali circostanze gli Stati membri debbano stabilire se uno straniero è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità.
- 13 Dalla formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95, sembra discendere che deve sussistere in ogni caso una condanna con sentenza

passata in giudicato per un «reato di particolare gravità», in quanto l'espressione reato di particolare gravità in tutte le versioni linguistiche figura al singolare. Una pluralità di condanne per reati minori non rientra in tale qualificazione <sup>1</sup>.

- 14 Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C-175/08, EU:C:2010:105, punti da 51 a 53, le disposizioni della direttiva 2011/95 relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato sono state adottate per aiutare le autorità competenti degli Stati membri nell'applicazione della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati. Dai lavori preparatori della direttiva 2004/83/CE, che ha preceduto la direttiva 2011/95/UE, emerge inoltre che il legislatore dell'Unione voleva consentire agli Stati membri di escludere dallo status di rifugiato gli stranieri che costituiscono un pericolo per la comunità. Al riguardo ci si è ricollegati all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. L'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 deve dunque essere interpretato in osservanza della Convenzione sui rifugiati. Tuttavia, neppure detta convenzione offre indicazioni sulla nozione di reato di particolar gravità. L'UNHCR ha indicato come soglia minima che deve trattarsi in ogni caso di «a capital crime or a very grave punishable act» <sup>2</sup>. Secondo l'UNHCR, nella relativa valutazione si deve tenere conto di tutte le circostanze del caso di specie.
- 15 Con riguardo allo status di protezione sussidiaria, dalla formulazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 si evince che il legislatore dell'Unione intendeva escludere gli stranieri da detto status se sussistono gravi motivi per presumere che essi hanno commesso un «reato grave». Nella sentenza Ahmed la Corte ha dichiarato che la nozione di reato grave è una nozione di diritto dell'Unione che deve essere interpretata autonomamente e uniformemente (punti da 33 a 36). Inoltre essa, al punto 56, ha dichiarato che ai fini della valutazione che deve essere effettuata dagli Stati membri riguardo alla gravità del reato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, assume rilevanza una pluralità di criteri, quali, segnatamente, la natura dell'atto di cui trattasi, i danni causati, la forma del procedimento utilizzato per esercitare l'azione penale, la natura della pena prevista e la presa in considerazione della questione di stabilire se anche la maggior parte degli organi giurisdizionali consideri l'atto di cui trattasi un reato grave. La questione è stabilire in che misura detti aspetti siano rilevanti anche per definire la nozione di reato di particolare gravità, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva, relativo allo status di rifugiato. Al tal fine, secondo il giudice del rinvio, la sentenza Ahmed non offre sufficienti indicazioni.

<sup>1</sup> V. la relazione Judicial Analysis: Ending international protection dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del 2021.

<sup>2</sup> UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention, paragrafi da 155 a 161.